

**IN BREVE n. 015-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## 56° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. 2019





**56° CONGRESSO NAZIONALE  
FEDER.S.P.eV.**

**LAVORIAMO  
PER IL FUTURO  
DEL PAESE**

**UN NUOVO PATTO  
INTERGENERAZIONALE  
NEL SEGNO DEL DIALOGO  
E SOLIDARIETA'**

**Firenze 28/30 Aprile 2019**  
Grand Hotel Mediterraneo  
Lungarno del Tempio, 42/44

COMITATO ORGANIZZATIVO:  
Sede centrale FEDER.S.P.eV.  
Referente: Dr.ssa Naria Colosi  
Tel. 06 3203432 - 06 3221087

## **RINNOVO CONTRATTO OSPEDALIERI - LA RAGIONERIA DELLO STATO HA SCRITTO AL COMITATO DI SETTORE**

Contratto ospedalieri ancora al palo, fermo da quasi 10 anni ...

Interessante una nota della Ragioneria dello Stato al Comitato di settore dello scorso anno: censura sui tagli che il Comitato di settore vuol attuare e attenzione alla necessità di procedere durante i lavori del tavolo contrattuale “*alla verifica sulla indennità di esclusività per i dirigenti dell’Area della Sanità e, in particolare, alla sua inclusione nel monte salari complessivo*” ... .. indennità che dalla sua istituzione non ha mai visto aumenti !!!

### **ALLEGATO A PARTE - RAGIONERIA DELLO STATO Nota 40363 del 19 marzo 2018 (documento 075)**

## **PENSIONE QUOTA 100**

### *Capo II*

#### TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

#### Art. 14.

*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Dunque possibile andare in pensione nel triennio 2019-2021 con un minimo di 62 anni di età (non influenzato dagli aumenti legati alla maggiori speranze di vita) e 38 anni di contributi.

E’ prevista una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli del settore pubblico.

Sino all’età pensionabile incompatibilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ammessi solo rapporti di lavoro occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Nel pubblico impiego la domanda di pensione va inoltrata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

## **RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO**

Previsto il riscatto c.d. agevolato ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. Riscattabili per un massimo di 5 anni tutti riferiti a periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo. Onere di circa 5.250 euro per ogni anno da riscattare pagabili anche a rate con un massimo di 120 rate mensili di importo pari o superiore a 30 euro, senza gli interessi di dilazione. Non c'è vincolo di età.

## **DEFISCALIZZAZIONE DEL TFS**

Nel provvedimento di conversione del DL 4/2019 c'è anche l'anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici che escono con la quota 100 o con i requisiti anagrafici e contributivi previsti a seguito dell'introduzione della Legge Fornero; l'anticipo consiste in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell'erogazione da parte dell'ente previdenziale della liquidazione. La somma massima richiedibile passa a 45 mila euro dai 30 mila euro previsti originariamente nel decreto governativo.

Art. 24.

### *Detassazione TFS*

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

## **INPS - CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA AL GENITORE A FIGLIO NON CONVIVENTE**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, con la quale fornisce le istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, sulla concessione del congedo straordinario, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 *“nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge”*.

Nel motivare tale decisione, la Corte ha chiarito che *“il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”*.

In particolare la Corte specifica che *“tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti” e che “il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa”*.

Pertanto, alla luce del principio esposto, la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico, di cui all'articolo 2 della Costituzione, potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.

Sulla base di quanto sopra esposto, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.

Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del beneficio in parola solo in caso *“di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti”* di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

### **Effetti sul congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato**

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 devono essere coordinate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, illustrata nel paragrafo precedente.

Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “coniuge convivente”/la “parte dell'unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell'unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell'unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell'unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.49 del 5.04.2019 (documento 076)**  
**CORTE COST. Sent. n. 232 del 07.12.2018 (documento 077)**

**Decreto legislativo n. 151/2001**

Art. 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (29)

**AGGIORNAMENTO (29)**

In precedenza la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".

**CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI - TASSI AGGIORNATI**

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1404 del 5 aprile 2019, con il quale comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° aprile 2019 – 30 giugno 2019) sono i seguenti:

<b>Classi d'importo in euro</b>	<b>Tassi medi</b>	<b>Tassi soglia usura</b>
Fino a 15.000	11,59	18,4875
Oltre i 15.000	8,24	14,3000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

<b>TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)</b>		
<b>Classi di età</b>	<b>Classe di importo del prestito</b>	
	Fino a € 15,000	Oltre € 15.000
Fino a 59 anni	8,60	6,90
60-64	9,40	7,70
65-69	10,20	8,50
70-74	10,90	9,20
75-79	11,70	10,00

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con **decorrenza 1° aprile 2019**.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1404 del 5.04.2019 (documento 078)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - 730/2019 PRECOMPILATO**

#### **Domanda**

Da quando sarà disponibile il 730 precompilato di quest'anno?

#### **Risponde G. Napolitano**

Il modello 730/2019 precompilato sarà disponibile, in un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 15 aprile. Si ricorda che, per accedere alla dichiarazione, è necessario essere in possesso del codice pin, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso un qualsiasi ufficio territoriale, presentando il modulo di richiesta insieme a un documento di identità. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali Spid e Inps, nonché con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

### **CERTIFICAZIONE UNICA INPS 2019: ECCO TUTTI I MODI PER OTTENERLA**

da FiscoOggi - Normativa e prassi

Chi è in possesso del pin può scaricare e stampare la documentazione dal sito dell'istituto, accedendo alla propria area personale; è possibile anche delegare un intermediario.

Sportello dedicato presso gli uffici territoriali, postazioni informatiche self-service, download dal sito, casella pec, patronati, Caf, professionisti, Comuni e altre Pa, sportello mobile, spedizione al proprio domicilio: sono i diversi canali a disposizione dei cittadini per ottenere la certificazione unica 2019 da parte dell'Inps, che l'istituto previdenziale è tenuto a predisporre e consegnare ogni anno in qualità di sostituto d'imposta.

Le diverse modalità di rilascio sono dettagliatamente descritte nella circolare n. 50/2019.

### **Canale telematico**

Chi è in possesso del Pin Inps, anche ordinario, può scaricare e stampare la certificazione unica dal sito dell'istituto, accedendo alla propria area personale o seguendo questo percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > Certificazione unica 2019 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN).

Al servizio di rilascio telematico si può accedere anche usando le credenziali Spid che, però, devono essere almeno di secondo livello o superiore (vanno richieste agli identity provider accreditati dall'[Agid](#), Agenzia per l'Italia digitale).

### **Modalità alternative a quella telematica**

L'Inps, tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che non vogliono o non possono utilizzare i servizi on line, ha predisposto diverse modalità alternative.

#### ***Uffici territoriali***

In primo luogo, l'Istituto ricorda che presso tutti gli uffici territoriali è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della certificazione unica. In questo caso, il documento può essere consegnato solo all'intestatario, ferma restando, però, la possibilità di delega.

#### ***Postazioni informatiche self-service***

Negli uffici territoriali, inoltre, sono disponibili anche postazioni informatiche self-service, attraverso le quali i cittadini in possesso del Pin possono direttamente scaricare e stampare la certificazione unica, potendo contare anche sull'assistenza del personale dell'ufficio Relazioni con il pubblico (Urp). Sono previste modalità di accesso facilitato mediante l'utilizzo della tessera sanitaria (Ts) o della tessera sanitaria - carta nazionale dei servizi (Ts-Cns).

#### ***Posta elettronica certificata***

Coloro che hanno una casella pec possono ricevere la certificazione unica direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La richiesta va fatta inviando un messaggio all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it), a cui bisogna allegare la copia di un documento di identità.

#### ***Patronati, Caf, professionisti***

Per ottenere la Cu è possibile anche rivolgersi a patronati, Caf e professionisti abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, in possesso di certificato Entratel. In tal caso, per l'accesso ai servizi:

- i professionisti devono utilizzare il Pin dispositivo dell'Inps o le credenziali Spid almeno di - secondo livello o la carta nazionale dei servizi (Cns)
- i Caf e i Patronati devono utilizzare Spid (credenziali almeno di secondo livello) o la Cns.

In ogni caso, l'intermediario, prima di accedere alla certificazione unica, deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica al servizio, oltre alla copia di un suo documento di riconoscimento.

Nella delega rilasciata per il prelievo della Cu devono essere indicate le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato e relativo codice fiscale
- anno d'imposta cui si riferisce la Cu
- data di conferimento della delega.

Inoltre, prima di visualizzare la Cu, l'intermediario deve inserire in procedura alcuni dati riguardanti l'intestatario del documento e cioè codice fiscale, delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità, data della delega. In aggiunta, deve essere inserito uno tra i seguenti elementi:

- posizione previdenziale (numero pensione)

- numero progressivo della delega (in base al registro di protocollo interno dell'intermediario)
- inserimento di un file con la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso dell'intestatario della Cu.

Tranne il caso in cui l'intermediario li abbia inseriti in procedura mediante scansione, la delega in originale e la copia del documento di riconoscimento dell'interessato devono essere conservati per almeno tre anni dal rilascio ed essere esibiti a richiesta dell'Inps per eventuali controlli.

#### ***Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate***

È possibile ottenere la certificazione unica 2019 anche rivolgendosi ai comuni e alle altre pubbliche amministrazioni che, a seguito della sottoscrizione di un apposito protocollo con l'Inps, hanno attivato un punto cliente di servizio.

#### ***Sportello Mobile***

L'Inps ha predisposto anche un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - categoria: ciechi civili - indipendentemente dall'età) che non possono utilizzare i canali fisici e telematici messi a disposizione dall'Istituto. Questo servizio si chiama "Sportello Mobile" e può essere utilizzato per l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra cui il rilascio della certificazione unica.

Tutti coloro che hanno ricevuto l'avviso di inserimento nell'iniziativa possono chiamare il numero indicato nella comunicazione per richiedere all'ufficio competente l'invio della Cu direttamente al proprio domicilio.

#### ***Pensionati residenti all'estero***

I pensionati residenti all'estero, invece, possono richiedere la certificazione chiamando i seguenti numeri: 003906.59058000 e 003906.59053132 (dalle 8 alle 19, ora italiana).

#### ***Spedizione al domicilio***

Infine, a fronte della dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o con delega, attraverso i servizi indicati, è possibile richiedere l'invio della Cu al proprio domicilio. In tal caso, l'interessato deve chiamare, da rete fissa o mobile, il numero verde 800434320 (con risponditore automatico).

La spedizione della certificazione unica può essere richiesta anche chiamando il contact center multicanale al numero 803164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure lo 06164164 (da rete mobile), con costi variabili in base al proprio piano tariffario.

#### **Rilascio della certificazione unica a una persona diversa dal titolare**

La richiesta di rilascio della Cu a una persona diversa dal titolare può essere presentata sia da chi è stato appositamente delegato sia da parte degli eredi del titolare deceduto.

Nella prima ipotesi, alla richiesta deve essere allegata la delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'Inps al rilascio della certificazione, e la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato. È possibile presentarsi agli sportelli degli uffici territoriali con un numero di deleghe non superiore a due.

Nel secondo caso, invece, alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con la quale il richiedente attesta la propria qualità di erede) e una fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.50 del 5.04.2019 (documento 079)**

### **CONGEDO NEO PAPÀ**

Previsto dalla legge, per quest'anno in 5 giorni per i neo papà, trova ancora applicazione solo nel settore privato...perché? Manca ancora il via dopo 5 anni da parte della Funzione pubblica....

Ma in Europa? Una Direttiva del Parlamento Ue (appena approvata con 490 voti favorevoli, 82 contrari e 48 astenuti) prevederebbe, per nuove misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita di famiglia, almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuiti, due mesi di congedo parentale retribuito e non trasferibile.

Gli Stati membri avranno tre anni per recepire la direttiva nei propri ordinamenti e fissare un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito dovrebbe potersi avvalere di tale diritto».

## **GRAVIDANZA INTERVENUTA DURANTE IL PREAVVISO E LICENZIAMENTO**

Il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso è legittimo, ma la efficacia si sospende in quanto il periodo di preavviso si interrompe come nel caso della malattia o dell'infortunio. Esso continua a decorrere dal momento in cui cessa la causa sospensiva (il compimento di un anno di età del bambino).

La Suprema Corte non ha ritenuto applicabile l'art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 che, fatte salve alcune specifiche eccezioni, stabilisce la nullità del recesso datoriale.

*Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro - Ordinanza n.9268 del 17.01.2019 pubblicata il 03.04.2019*

## **PORTA BLINDATA PER SICUREZZA: NON SERVE L'INVIO ALL'ENEA**

da Sole 24 ore - risposta791 a cura di Marco Zandonà

**D** - Sto per sostituire la porta blindata d'ingresso al mio appartamento. Mi è sembrato di capire che, per questo tipo di lavoro, a partire da quest'anno occorre fare in ogni caso la pratica Enea, anche se la detrazione fiscale viene richiesta per ristrutturazione o manutenzione straordinaria e non per risparmio energetico. Il mio installatore ritiene invece che non sia necessaria. Qual è la procedura giusta?

**R** - L'installazione o sostituzione della porta blindata di ingresso all'abitazione fruisce della detrazione del 50 per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis\_ del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida a150 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), sia come intervento di manutenzione straordinaria che come intervento idoneo a prevenire atti illeciti da terzi. Anche se le caratteristiche della porta sono idonee a conseguire un risparmio energetico, se la detrazione viene richiesta come intervento di sicurezza, la comunicazione all'Enea non è necessaria. Tale comunicazione, infatti, è obbligatoria per la trasmissione dei dati che riguardano gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico,

## **QUOTA 100 È INCOMPATIBILE CON ALTRI REDDITI DA LAVORO**

da Sole 24 ore - risposta 839 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - I dipendenti che raggiungono i requisiti di cui all'articolo 14 e/o all'articolo 15 del DL 4/2019

possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ex Dm 331/1997 oppure vale il principio di non cumulabilità previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del DL 4/2019?

**R** - Si ritiene che la pensione percepita utilizzando quota 100 non possa essere cumulata, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, fino a 5.000 euro lordi annui. Infatti, per espressa previsione normativa dell'articolo 14, comma 3 del DL 4/2019, «la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**



### **Serie Divisionale Italia 2019 - Fdc - 8 pz**

Serie divisionale, a corso legale, composta da:

- Centesimi 1,2,5,10,20,50;
- Euro 1,2.

In confezione originale Zecca Italiana.

Contingente 10.000 pz

EDITORE: **Zecca Italia** ANNO: **2019**

€ 32,00 (Iva Inclusa)



## **FISCOOGGI - NORMATIVA e PRASSI: E-FATTURA e PRESTAZIONI SANITARIE, QUANDO C'È OBBLIGO e QUANDO NO**

**Nel 2019, per quelle effettuate nei confronti di persone fisiche, a prescindere dal soggetto che le eroga, la legge ha previsto il divieto di utilizzo del Sistema di interscambio**

Le prestazioni sanitarie rese quest'anno nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI; l'obbligo, invece, sussiste per quelle eseguite a favore di soggetti diversi. È questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di interpello (**risposta n. 103/2019**).

A rivolgersi all'Amministrazione è stato uno studio associato odontoiatrico che svolge sia attività medico-dentistica sia prestazioni di chirurgia e medicina estetica, oltre alla commercializzazione di prodotti estetici e alla collaborazione con aziende in ambito di chirurgia e medicina estetica. Le diverse tipologie di prestazioni sono rese sia nei confronti di pazienti privati sia di società, enti pubblici o privati e compagnie di assicurazione.

In sintesi, il quesito posto è il seguente: rispetto a quali prestazioni sussiste l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI)?

L'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo **10-bis**, DI 119/2018, ha vietato espressamente, per il 2019, di documentare tramite fatturazione elettronica via SdI le operazioni effettuate da coloro che sono *“tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”*. Il divieto prescinde da una eventuale opposizione all'invio espresso dal paziente, nel qual caso la prestazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica. In seguito l'**articolo 9-bis**, comma 2, DI 135/2018, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che il divieto si applica *“...anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*.

Tenendo conto di quanto sopra precisato, quindi, per il 2019:

- le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall'invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardano il cedente/prestatore, dovranno essere documentate tramite fattura elettronica via SdI
- le vendite di prodotti estetici a persone fisiche seguiranno le regole ordinarie e andranno, di conseguenza, documentate con fattura elettronica via SdI, a eccezione di quelle che sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

A prescindere da quanto stabilito dalle richiamate normative, resta comunque valida la possibilità di ricorrere ad altre forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale e, in caso di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, potrà essere emessa una fattura elettronica extra SdI o in formato analogico.

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risposta 103/2019 (documento 080)**

## **COEFFICIENTI PER RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI PER CALCOLO PENSIONI 2019**

da PensioniOggi di martedì, 09 Aprile 2019 a cura di Davide Grasso

Su PensioniOggi la tabella per determinare la misura degli assegni delle pensioni 2019 in base ai coefficienti aggiornati pubblicati dall'Inps (rivalutazione delle retribuzioni e relative Quota A e Quota B delle pensioni retributive con decorrenza 2019).

**Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2019)**

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2019	1	1	2000	1,342	1,5834	1981	4,2099	5,5837
2018	1	1	1999	1,3768	1,6378	1980	4,9833	6,6762
2017	1,011	1,021	1998	1,3982	1,6776	1979	5,889	8,1465
2016	1,0221	1,0425	1997	1,4228	1,722	1978	6,7869	9,4964
2015	1,0221	1,0527	1996	1,4441	1,7663	1977	7,6425	10,7547
2014	1,0221	1,0629	1995	1,51	1,8502	1976	8,997	12,7914
2013	1,0241	1,0751	1994	1,6071	1,9652	1975	10,4982	15,0096
2012	1,0354	1,0977	1993	1,6756	2,059	1974	12,2528	17,7095
2011	1,0671	1,1415	1992	1,747	2,1626	1973	14,3636	21,2999
2010	1,0957	1,1832	1991	1,8292	2,2977	1972	16,0893	23,6708
2009	1,1131	1,2127	1990	1,9704	2,4642	1971	17,1427	25,1721
2008	1,1213	1,233	1989	2,2488	2,6349	1970	18,0193	26,6105
2007	1,1571	1,2844	1988	2,3687	2,8309	1969	18,9243	28,1525
2006	1,1775	1,3183	1987	2,4978	2,994	1968	19,5576	29,1371
2005	1,201	1,3566	1986	2,645	3,1562	1967	19,8773	29,7052
2004	1,2214	1,3919	1985	2,868	3,3741	1966	20,307	30,5
2003	1,2449	1,432	1984	3,1507	3,6917	1965	20,8408	31,3151
2002	1,2756	1,48	1983	3,1854	4,1128	1964	21,8261	32,8891
2001	1,3073	1,5291	1982	3,6306	4,7673	<b>PensioniOggi.it</b>		

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Il calcolo retributivo, infatti, pur essendo stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 continua, infatti, ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti cioè per quei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Si basa su due elementi: numero degli anni di contribuzione e media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite agli ultimi anni di attività.

L'ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione:

- con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della media degli ultimi stipendi,
- con 35 anni di contributi si ha diritto al 70%
- l'80% con 40 anni di contribuzione.

Le aliquote di rendimento diminuiscono poi gradualmente al crescere della retribuzione pensionabile.

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote:

- quota A riferita all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992
- quota B riferita alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 (per chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure sino al 31 dicembre 1995 (per chi vanta meno di 18 anni di contributi alla predetta data).

Inoltre per i lavoratori dipendenti la base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione.

La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (520 settimane contributive) se il lavoratore è in possesso di almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 oppure dal 1988 sino alla decorrenza della pensione se il lavoratore è in possesso di meno di 15 anni di contributi alla predetta data.

Va ricordato, inoltre, che per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolata con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza beneficiato del solo criterio retributivo.

## **I PENSIONATI DICONO BASTA!!!**



### **ASSEMBLEA**

**Legge di Bilancio 2019 e tagli alle pensioni**

**Lunedì 15 Aprile 2019**  
**Ordine dei Medici - Milano**  
**Via Lanzone 31**  
**Ore 11,00**

Relazione e presentazione delle azioni legali promosse da  
**CONFEDIR - FEDER.S.P.eV. e FORUM Nazionale dei Pensionati**  
a cura del Prof. *Michele Poerio*

**Interventi e commenti dei convenuti all'assemblea**

## **IL CUMULO SERVE ANCHE PER LA QUOTA 100** da PensioniOggi

Con l'approvazione del DL 4/2019 dal 29 gennaio 2019, il "cumulo" si può esercitare anche per ottenere la «quota 100» (62 anni e 38 anni di contributi) ma in tal caso l'operazione non copre - per il perfezionamento dei 38 anni di contributi - i periodi assicurativi accreditati presso le Casse Professionali.

Chi ha contribuzione in queste gestioni e intende centrare l'uscita con la «quota 100» deve, quindi, necessariamente valutare un'operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi nell'Inps ai sensi della legge 45/90 e provvedere alla copertura del relativo onere economico.

## **DIECI CONSIGLI (+1) PER UNA VACANZA SENZA PENSIERI** da

Federalberghi

Come prenotare l'alloggio per le vacanze di Pasqua ed i ponti di primavera tenendosi al riparo da trucchi e trabocchetti.

Decalogo di Federalberghi: vogliamo evitare che i turisti cadano in rischiose trappole, a causa delle regole che mancano o che non sono rispettate.

## **ALLEGATO A PARTE - FEDERALBERGHI Decalogo (documento 081)**

## **MATERNITÀ, DALL'ENPAM ARRIVA IL BONUS BEBÈ** da Enpam Previdenza a cura di Laura Montorselli

**Dall'assegno per le spese di nido e babysitter all'indennità di maternità per le libere professioniste. Previste anche tutele per le studentesse. Ecco il sostegno dell'Enpam alla maternità**

Con il 2019 torna il bonus bebè dell'Enpam. Le neomamme potranno contare su 1.500 euro in più per le spese di nido e babysitter nel primo anno di vita del bambino o dell'ingresso nel minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.

Si può fare richiesta per i nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, data in cui si chiude il bando di quest'anno. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del prossimo anno.

Il sussidio bambino, che si aggiunge all'indennità di maternità, può essere chiesto una sola volta per ciascun figlio. Per i gemelli, come negli anni precedenti, la Fondazione è pronta a staccare un doppio assegno (e, in qualche caso, anche triplo).

Per poter chiedere il sussidio il reddito familiare lordo annuo medio degli ultimi tre anni non può essere superiore 53.353,04 euro, cioè 8 volte il minimo Inps (6.669,13 euro). Il tetto aumenta per ogni ulteriore componente del nucleo, escluso chi fa la domanda: per esempio, in una famiglia di tre persone, contando il papà e il neonato l'importo sale a 66.691,3 euro.

Più tutelate le famiglie con invalidi che potranno contare su un tetto di reddito ancora più favorevole.

Con le nuove regole dell'assistenza Enpam, infatti, nel calcolo del reddito l'incremento raddoppia (arriva quindi a oltre 13mila euro) per ogni componente riconosciuto invalido all'80 per cento o con una percentuale più alta.

### **Mamma all'Università**

Il bonus bebè, che nel 2019 compie tre anni, è stato introdotto dall'Enpam per aiutare le libere professioniste a conciliare lavoro e famiglia, favorendo il ritorno delle mamme agli impegni professionali dopo la nascita di un bambino.

La maternità infatti resta ancora per le donne un duro contraccolpo alla crescita professionale in termini di carriera e di reddito.

Con quest'assegno la Fondazione ha voluto dare un segnale perché la maternità rappresenti una sfida e non una battuta d'arresto in un mondo professionale peraltro sempre più al femminile.

Se però conciliare carriera e famiglia richiede a mamme e papà sacrificio e flessibilità, la strada rischia di farsi irta di ostacoli quando la cicogna arriva durante gli anni di università.

La protezione dell'Enpam copre anche questi casi. Gli studenti che decidono di iscriversi alla Fondazione già dal quinto o sesto anno di corso possono contare su un sussidio per la maternità, previsto anche in caso di adozione o di interruzione di gravidanza, di quasi 5mila euro a cui si aggiunge il bonus bebè.

Le agevolazioni quindi sono diverse, conoscerle bene aiuta a non sprecare le opportunità a disposizione.

## **FARE DOMANDA**

**Il bando si chiuderà alle ore 12 del 31 maggio 2019.**

Si potrà fare domanda solo online direttamente dall'area riservata del sito dell'Enpam.

## **QUANDO ARRIVA UN BEBÈ, LE MISURE ENPAM E DELLO STATO** dal sito

Enpam a cura di Maria Chiara Furlò

Dal 1° gennaio del 2019 le mamme lavoratrici non possono più chiedere all'Inps il contributo per pagare il servizio di baby sitting o asili nido a fronte della rinuncia al congedo parentale. L'ultima legge di bilancio, infatti, non ha prorogato la misura in vigore dal 2013.

La norma in questione consentiva alle mamme di "scambiare" il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (quelli previsti per il congedo parentale facoltativo) per pagare la baby sitter o la retta dell'asilo nido.

Chi lo ha già chiesto entro l'anno scorso - ha spiegato l'Inps in un messaggio - deve usarlo entro il 31 dicembre 2019.

Questo spunto d'attualità può essere utile per ricordare quali sono le misure che l'Enpam e l'Inps mettono a sostegno della genitorialità al di là delle indennità di maternità e di gravidanza a rischio.

### **Enpam**

Le neomamme iscritte all'Enpam anche per il 2019 possono contare su 1.500 euro in più per le spese di nido e babysitter da affrontare per il primo anno di vita del bambino o dell'ingresso nel minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento. Si può fare richiesta per i nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, data in cui si chiude il bando di quest'anno. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del prossimo anno.

Per poter chiedere il sussidio, il reddito familiare lordo annuo medio degli ultimi tre anni non può essere superiore a 53.353,04 euro, cioè 8 volte il minimo Inps (6.669,13 euro). Il tetto aumenta per ogni ulteriore componente del nucleo, escluso chi fa la domanda: per esempio, in una famiglia di tre persone, contando il papà e il neonato l'importo sale a 66.691,3 euro.

Le famiglie con invalidi potranno contare su un tetto di reddito ancora più favorevole. Con le nuove regole dell'assistenza Enpam, infatti, nel calcolo del reddito l'incremento raddoppia (arriva quindi a oltre 13mila euro) per ogni componente riconosciuto invalido all'80 per cento o con una percentuale più alta.

### **Stato**

Fra i benefici a sostegno di tutte le mamme c'è il "bonus asilo nido", un contributo che arriva fino a 1.500 euro su base annua - a prescindere dal reddito Isee - e che può essere ripetuto per un massimo di tre anni (2019, 2020 e 2021). La misura si rivolge ai bambini nati, adottati o affidati dal

1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali 'frequenza asili nido', a prescindere dal numero di mensilità percepite. Inoltre, non può essere utilizzato nei mesi in cui si prende anche il bonus infanzia (ossia quello non più prorogato dalla legge di bilancio 2019).

C'è poi il premio alla nascita di 800 euro (conosciuto anche con il nome "bonus mamma domani") che viene corrisposto dall'Inps, a prescindere dal reddito Isee, per la nascita o l'adozione di un minore su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. Questo contributo è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio. Non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Infine, l'assegno di natalità (o "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un "Isee minorenni" (un indicatore specifico per le prestazioni rivolte ai minori) non superiore a 25.000 euro. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. La misura dell'assegno dipende dall' Isee minorenni del bambino per il quale si richiede l'assegno: se è inferiore ai 7.000 euro il contributo sarà di 1.920 euro, se è compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la sarà di 960 euro.

Gli aiuti finanziati dallo Stato vanno richiesti all'Inps.

## **ENPAM - BANDO SUSSIDI DI MATERNITÀ**

Bando per l'anno 2019 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti della Fondazione Enpam

### **ALLEGATO A PARTE - ENPAM Bando anno 2019 sussidi a sostegno della Genitorialità (documento 082)**

## **SPESA SANITARIA IN ITALIA** da QuotidianoSanità

**Def 2019.** Confermata la crescita del Pil dello 0,2% per il 2019. L'incidenza della spesa sanitaria sul Pil scende fino al 6,4% nel 2022.

**Le previsioni per la sanità.** Nel 2018 la spesa sanitaria è risultata pari a **115.410 milioni**, con un tasso di incremento dell'1,6 per cento rispetto al 2017.

<b>TABELLA III.3-1 SPESA SANITARIA 2015 - 2018</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Spesa Sanitaria</b>	<b>111.224</b>	<b>112.504</b>	<b>113.611</b>	<b>115.410</b>
In % di PIL	6,7%	6,7%	6,6%	6,6%
Tasso di variazione in %		1,2%	1,0%	1,6%

Nel triennio 2020-2022, la spesa sanitaria è prevista **crescere ad un tasso medio annuo dell'1,4 per cento**; nel medesimo arco temporale il Pil nominale crescerebbe in media del 2,5 per cento. Conseguentemente, il **rapporto fra la spesa sanitaria e Pil decresce** e si attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al **6,4 per cento**.

**TABELLA III.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2019 – 2022**

	2019	2020	2021	2022
<b>Spesa sanitaria</b>	<b>118.061</b>	<b>119.953</b>	<b>121.358</b>	<b>123.052</b>
In % di PIL	6,6%	6,6%	6,5%	6,4%
Tasso di variazione in %	2,3%	1,6%	1,2%	1,4%

*Noi Italia 2019*. Istat: Cresce speranza di vita per uomini e donne dove siamo al top in Ue, ultimi invece per fecondità. Al 12° posto in Europa per la spesa sanitaria.

In base alle stime 2018, è sostanzialmente stabile la speranza di vita alla nascita per entrambi i generi: 80,8 anni per gli uomini e 85,2 per le donne.

Sanità italiana col Servizio sanitario Nazionale universalistica con costi medio-bassi e risultati medio-alti è altamente invidiata dagli altri Paesi.

In Italia nel 2016 la spesa sanitaria pubblica supera di poco i 2.500 dollari pro capite (in PPA) a fronte degli oltre 3.000 spesi in Francia e Regno Unito e dei 4.000 in Germania. Numero che ci collocano al 12° posto nella Ue.

## **PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA e LE NUOVE FASCE** da PensioniOggi di giovedì 11 aprile 2019 a cura di Bernardo Diaz

Come noto la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:

- a) 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
- b) 97% dell'Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
- c) 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
- d) 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;
- e) 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;
- f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
- g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

E' sempre opportuno ribadire che con il nuovo meccanismo di indicizzazione è stato prorogato sino al 31.12.2021 anche lo stratagemma in base al quale gli assegni vengono rivalutati **per singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione, e non per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione**.

Un meccanismo occulto che erode ulteriormente la misura del trattamento pensionistico rispetto alle più generose regole applicate in passato.

In tabella sono esposti alcuni confronti circa gli effetti delle nuove fasce di perequazione scattate dal 1° gennaio 2019 in funzione della misura dell'assegno.

Considerando l'applicazione delle predette fasce di perequazione e che l'Istat ha comunicato **in via previsionale un incremento pari all'1,1%** gli incrementi quest'anno saranno contenuti tra l'1,067% per assegni tra le tre e le quattro volte il TM ed uno 0,44% per gli assegni superiori a nove volte il TM.

Solo gli assegni sino a 3 volte il TM (1522 euro ai valori del 31.12.2018) sono stati adeguati pienamente all'inflazione e, pertanto, non subiscono alcuna modifica.

<b>Il confronto tra i regimi di rivalutazione</b>				
Pensione lorda mensile da perequare al 31.12.2018	Importo perequato con legge 147/2013 (sino al 31.12.2018)	Importo perequato con legge bilancio 2019 (dal 1.1.2019)	Importo Perequato con legge 388/2000 (originariamente previsto dal 2019)	Differenza tra il regime della legge di bilancio 2019 e quello previsto dalla legge 388/2000
€ 1.500,00	€ 1.516,50	€ 1.516,50	€ 1.516,50	€ 0,00
€ 1.800,00	€ 1.818,81	€ 1.819,21	€ 1.819,49	-€ 0,29
€ 2.300,00	€ 2.318,98	€ 2.319,48	€ 2.324,44	-€ 4,96
€ 2.800,00	€ 2.815,40	€ 2.816,02	€ 2.828,96	-€ 12,94
€ 3.500,00	€ 3.517,33	€ 3.518,10	€ 3.534,74	-€ 16,64
€ 4.500,00	€ 4.522,28	€ 4.522,28	€ 4.542,99	-€ 20,71
€ 5.000,00	€ 5.024,75	€ 5.022,00	€ 5.047,11	-€ 25,11
€ 10.000,00	€ 10.049,50	€ 10.044,00	€ 10.088,36	-€ 44,36
<b>PensioniOggi.it</b>				